



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA (LT)  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**con motivazione contestuale**

nella causa civile iscritta al n. 724/C/17 R.G.A.C.

avente ad oggetto: opposizione, ex artt. 22 e ss. L. 689/81 e 204 bis C.d.S., contro verbale di accertamento e contestazione della violazione, di cui all'art. 142, comma 8°, C.d.S., numero VM20769-2017 del 19/09/2017

promossa da

D. Di Stefano, c.f. D. Di Stefano, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci, come da delega a margine del ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina via Cicerone n. 90;

- ricorrente -

contro

Comune di Terracina (LT), in persona del Sindaco p.t., in proprio;

- resistente -

Conclusioni del ricorrente: *accoglimento del ricorso*. Conclusioni del resistente: *rigetto del ricorso*.

**Svolgimento della causa**

Con ricorso, ex artt. 22 e ss. L. 24 novembre 1981 n. 689 e 204 bis C.d.S., così come successivamente integrati e modificati, ritualmente depositato, il ricorrente chiedeva di accogliere la presente opposizione contro il verbale di contestazione in oggetto, adducendone la nullità per tutte le censure, di cui all'atto introduttivo del giudizio, che qui si hanno per integralmente riportate e trascritte, tra cui l'inadeguatezza e/o l'inidoneità della cartellonistica stradale presegnalante l'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità media. Con provvedimento *ad hoc*, regolarmente notificato alle parti a cura della Cancelleria, il Giudice di Pace adito fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 15 dicembre 2017 ove la causa, previa costituzione in giudizio del Comune opposto – che depositava la documentazione attinente e chiedeva il rigetto dell'opposizione, per tutte le ragioni, di cui alla comparsa di costituzione risposta, che qui si hanno per integralmente riportate e trascritte – veniva decisa come da dispositivo con contestuale motivazione letto alla suddetta pubblica udienza ed *infra* riportato e trascritto.

**Motivi della decisione**

L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.

Con riferimento al motivo d'opposizione relativo all'inadeguatezza e/o l'inidoneità della cartellonistica stradale presegnalante l'apparecchiatura *de qua* di controllo elettronico della velocità media (c.d. Sistema Tutor o Kria), si osserva, preliminarmente, che l'art. 142, comma 6 bis, del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), vigente *ratione temporis*, stabilisce testualmente che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno”.

Dal tenore del suddetto **dato legislativo** (ed, in particolare, dall'uso del verbo “*ricorrendo*”, che pone l'impiego di “*cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi*” in posizione di strumentalità rispetto alla prescritta segnalazione delle postazioni di controllo) si ricava che la “*segnalazione*” e la “*visibilità*” devono caratterizzare non già la postazione dell'autovelox in sé, intesa in senso fisico – ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico – quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di “*avvertimento*” nei confronti degli automobilisti. Tale interpretazione, oltre che sul piano letterale, trova riscontro anche sotto un profilo teleologico, essendo la finalità della norma, quella, appunto, di garantire che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso l'uso di cartelli o dispositivi luminosi e ben visibili, e, come tali, idonei ad “*orientare*” la condotta di

SENT 20/11/17

R. G. 724/17

REP

CRON 1199/17

guida degli utenti (cfr. Cass. 7419/2009, ma anche la più recente Cass. 5997/2014): la "ratio" della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità – nell'**obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A.**, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della "sorpresa ingannevole" dell'automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.

Detta lettura trova ulteriore conforto nella disciplina contenuta nella L. n. 168/2002, di conversione del D.L. 121/2002, nella parte in cui dispone testualmente che gli organi di polizia stradale "possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo". Ne consegue che, **per legge**, la finalità informativa, in ordine alla presenza di una postazione di autovelox, deve essere utilmente assicurata tramite **idonea segnalazione** dell'autovelox a mezzo di cartelli o altri dispositivi luminosi ben visibili.

Peraltro, una diversa interpretazione delle suddette **norme legislative**, nulla aggiungerebbe alla spiegata finalità di "**avvertimento**" (ispirata – come già precisato – ad un **principio di correttezza dell'azione amministrativa**), essendo del tutto irrilevante (oltre che privo di riscontro normativo) il fatto che, una volta avvisati della presenza di un autovelox, gli automobilisti possano anche, e ulteriormente, avvistare il personale e le attrezzature di rilievo della velocità. Peraltro, in assenza di apposite prescrizioni tecniche, volte a precisare i caratteri di una tale ulteriore "**visibilità**", una lettura volta a riferire il detto attributo alla postazione in sé, finirebbe per declinare detta "**visibilità**" in termini affatto soggettivi, dando luogo a diverse interpretazioni (si pensi ad una postazione di autovelox visibile dalla sede stradale, ma solo in parte, ovvero ad una postazione collocata in misura tale da essere astrattamente visibile dalla carreggiata e, tuttavia, resa di fatto "**nascosta**" dalle particolari condizioni ambientali o metereologiche).

Si osserva, inoltre, che non rileva, in senso contrario, il disposto degli artt. 43, comma 6, del D.lgs. 285/1992 e 183 del D.P.R. 495/1992, in quanto le menzionate disposizioni (concernenti la visibilità e la riconoscibilità degli agenti del traffico) sono volte (oltre che a tutelare l'incolumità degli agenti stessi) ad assicurare la corretta percezione delle prescrizioni dagli stessi impartite (si rinvia, in proposito, all'intestazione e al primo comma del citato art. 43: "**Segnalazioni degli agenti del traffico. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico**").

Ne consegue, sulla base di quanto "**legislativamente**" sopra esposto, che, ai fini della validità del verbale di accertamento, deve ritenersi necessaria la **preventiva idonea segnalazione**, agli automobilisti, della postazione di autovelox a mezzo di apposita cartellonistica o di dispositivi luminosi ben visibili, essendo irrilevante l'ulteriore visibilità della postazione di controllo in sé.

Venendo, al caso in questione, si osserva, anzitutto, che è **qui incontestata la presenza di apposita segnaletica di avviso** relativa al (testuale) "**controllo automatico della velocità**" **senza la specificazione che il rilevamento sia istantaneo o calcolato sulla velocità media tenuta nella distanza tra due apparecchiature elettroniche** (c.d. Sistema Tutor o Kria), per cui, contravvenendo al complesso "**dato legislativo**" adottato sul punto, non c'è chi non colga, già *ictu oculi*, nella specie, il difetto di preventiva segnalazione, **univoca ed adeguata**, della modalità d'accertamento del sistema elettronico di rilevamento della velocità, che costituisce un **obbligo specifico ed inderogabile** degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (di rango legislativo): difatti, altrimenti, l'"**avvertimento**" nei confronti degli automobilisti, di cui all'art. 142, comma 6 bis, del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) verrebbe illegittimamente "**svuotato**" del compito di "**orientare**" la condotta di guida degli utenti della strada, ai quali, anzi, così facendo, verrebbe, per così dire, **absit iniuria**, posto un "**tranello**" consistente nel fatto di indurli a fare affidamento sulla presenza di

autovelox tradizionale (a rilevazione istantanea) per, poi, accertare, invece, la velocità media tenuta nel determinato tratto di strada, comportando ciò il “*disorientamento*” dell'automobilista, che sarà, così, indotto a decelerare a ridosso delle apparecchiature e ad accelerare nel tratto intermedio con conseguente modifica delle normali modalità di guida – che potrebbe causare incidenti ove il tratto di strada intermedio, come nella specie, sia altamente pericoloso (traforo-galleria Monte Giove) – e rilevazione, per così dire, “*a tradimento*”.

A tal proposito, sarebbe stato, quindi, necessario notiziare preventivamente, mediante idonea cartellonistica, l'utenza stradale di tale modalità dell'accertamento elettronico, cioè calcolato sulla velocità media tenuta nella distanza tra due apparecchiature, per cui, non essendo stato, invece, assolto *idoneamente* questo compito da parte della P.A., non può che concludersi per l'illegittimità dell'accertamento *de quo*.

Infatti, la segnaletica verticale che avvisa gli automobilisti della presenza del c.d. **tutor** deve indicare espressamente che il rilevamento della velocità viene effettuato attraverso due telecamere poste all'inizio ed alla fine di un tracciato e non già in un preciso punto (come, invece, accade con l'**autovelox**). Pertanto, il segnale corretto, in tali casi, non è quello, come nel caso di specie, con su scritto “*Controllo elettronico della velocità*” (che è, appunto, quello usato per i *velox*), bensì un altro che faccia riferimento alla presenza di un tutor, il quale, come è noto, non effettua la misurazione in un unico punto, ma in due momenti diversi: alla c.d. “*porta di entrata*” e alla c.d. “*porta di uscita*”: in sostanza, se il cartello immortalato, come nella specie, è uno di quelli tradizionali, usati soprattutto per segnalare la presenza degli autovelox, strumento di misurazione *puntuale*, e non, ad esempio, quelli adoperati in autostrada per avvertire l'automobilista, che è all'opera il *tutor* e che, dunque, sarà misurato il tempo impiegato dal mezzo a coprire l'intero tragitto, la multa sarà illegittima.

In altre parole, la multa è, dunque, affetta dal vizio della nullità, se il *tutor* è, per così dire, “*travestito*” da autovelox: e ciò lo impone non solo la normativa di rango legislativo, sopra riportata, ma anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10307 del 14 agosto 2009 (c.d. **Circolare Maroni**), relativa alla trasparenza per le multe stradali, ove il Viminale ha chiarito che l'impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto “*delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di previsione*”.

La ricaduta è che l'installazione dei vari sistemi elettronici di controllo della velocità si propone sia di rendere effettiva la prevenzione degli incidenti, sia di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, che dev'essere guidata da principi di trasparenza, legalità ed imparzialità, evitando un uso “*distorto*” del potere, anche in considerazione che sinceramente non si scorgono le ragioni, logico-giuridiche, che hanno impedito la sostituzione del cartello “*inidoneo*” con cartello chiarificatore tipo: “*Tutor*” o “*Kria*” o “*Controllo elettronico della velocità media*”.

Di qui l'accoglimento dell'opposizione *de qua*, rimanendo assorbita ogni altro ulteriore motivo d'opposizione ed a nulla rilevando il decreto ministeriale n. 282 del 13/06/2017, indicato dal Comune opposto, che, essendo nella gerarchia delle fonti, normativa subordinata a quella legislativa, sopra citata, deve essere qui *disapplicato*, perché comporta, in pratica, la **surrettizia (illegittima) abrogazione** del comma 6 *bis* dell'art. 142 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che, invece, può essere abrogato – se il Legislatore storico vuole –, solamente con norma legislativa o avente forza di legge (decreto legge): e proprio questa recente normativa di rango inferiore ha tratto in errore la Polizia Locale del Comune opposto, che, “*perdendo di vista*” la bussola del suddetto dato legislativo, ad essa si è erroneamente, ma in buona fede, uniformata.

Nella difficoltà esegetica della materia *de qua* si rinvencono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Terracina (LT), 15 dicembre 2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
18 DIC 2017  
OGGI  
IL CANCELLIERE

Il Giudice di Pace  
Avv. Giovanni Pesce